

Sistema di incentivazione

Il conto energia

Il D.M. 28 luglio 2005 (Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare) ha avviato il meccanismo che prevede l'incentivazione dell'energia elettrica fotovoltaica, in attuazione al D. Lgs. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Il decreto definisce il cosiddetto "conto energia" per il fotovoltaico per impianti con taglie comprese tra 1 kW e 1.000 kW di potenza.

Gli incentivi economici previsti sono rivolti alla produzione di energia elettrica e non a finanziamenti per l'installazione. Ogni produttore di energia può vendere alle società elettriche l'energia prodotta per un valore triplo rispetto alla tariffa media di fornitura di energia elettrica. La produzione di energia può essere rivolta all'autoconsumo per la taglia minore (sotto i 20 kW), all'autoproduzione e alla vendita nel caso di taglie medio-grandi.

Il decreto prevede specifiche forme di incentivazione, tempi e procedure per l'attivazione della pratica di richiesta di finanziamento a seconda della taglia dell'impianto.

La domanda di ottenimento dell'incentivazione va indirizzata al GSE che è il "Soggetto Attuatore" unico a livello nazionale e l'incentivazione ha una durata di 20 anni.

Le tariffe incentivanti previste dal Decreto 28 luglio 2005 non sono applicabili all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi contributi in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Inoltre, le tariffe previste dal Decreto, non sono compatibili con il sistema dei Certificati Verdi.

Un ulteriore decreto (DM 6 febbraio 2006) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ampliare ed integrare il precedente. Gli aspetti introdotti dal decreto sono le seguenti:

- **Potenza cumulativa incentivabile e presentazione delle domande**

Il decreto ministeriale (DM 6 febbraio 2006) definisce che le tariffe incentivanti sono riconosciute fino alla quota cumulativa di 500 MW (il precedente limite era stato fissato in 100 MW) così suddivisi: 360 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 140 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.

Il DM 6 febbraio 2006 fissa un limite totale annuale di 85 MW: 60 MW per impianti con potenza inferiore a 50 kW e 25 MW per impianti con potenza superiore a 50 kW (dal 2006 al 2012).

Infine il decreto stabilisce anche un obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare: 1.000 MW al 2015 (era di 300 MW nel precedente decreto).

- **Tariffa incentivante fissa per 20 anni**

Il decreto precisa che la tariffa iniziale comunicata dal GSE nella lettera di accettazione della domanda di incentivazione rimane costante per 20 anni.

Invece le tariffe verranno aggiornate per le domande di impianti presentate dal 2007 secondo questa modalità: incremento indice ISTAT insieme alla decurtazione della tariffa stessa del 5% l'anno.

- **Impianti sotto i 20 kW di potenza**

Per gli impianti con potenza non superiore a 20 kW è possibile optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell'energia prodotta.

Nel primo caso quindi la tariffa incentivante è pagata solo per l'energia prodotta e consumata in loco, cioè significa che il miglior dimensionamento dell'impianto dovrebbe essere fatto in base ai consumi del suo proprietario, altrimenti la produzione di elettricità solare in eccesso rispetto ai consumi non verrà retribuita.

Tuttavia lo stesso decreto stabilisce che può essere richiesta una deroga a quest'ultima disposizione, riconoscendo agli impianti con potenze fino a 20 kW il regime adottato per gli impianti con potenze superiori a 20 kW nel caso si decida di rinunciare allo scambio sul posto. Secondo tale ipotesi verrebbe incentivata tutta la produzione fotovoltaica, anche se superiore ai consumi, e per la cessione dell'elettricità solare alla rete verrà pagata una tariffa di 0,095 € per kWh. In questo caso è richiesto al titolare dell'impianto il possesso di partita Iva.

- **Cauzione per gli impianti con taglia da 50 a 1.000 kW**

Il soggetto responsabile dell'impianto ha l'obbligo di presentare una dichiarazione con l'impegno a costituire e far pervenire al GSE una cauzione definitiva entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della tariffa incentivante da parte del GSE stesso. La cauzione, dell'importo di 1.000 € per kWp da installare, è considerata quale penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini previsti dal decreto.

La cauzione non è richiesta per domande provenienti da enti locali.

• **Tecnologia a “Film sottile”**

Altra novità riguarda i moduli fotovoltaici a film sottile (norma CEI 61646 82-12), esclusi nel Decreto del 28 luglio 2005. Tale tecnologia è ora ammessa, anche per domande già presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto, per qualsiasi tipo e taglia di impianto FV, a patto che la domanda provenga da persona giuridica.

• **Incremento tariffa per integrazione in edilizia**

Il decreto stabilisce un incremento nella tariffa incentivante del 10% per l'integrazione dell'impianto FV in edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione straordinaria.

Il nuovo Conto Energia

Alla data odierna gli strumenti legislativi relativi al Conto Energia sono in fase di revisione. Attualmente è reperibile la bozza del prossimo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio) che ridefinisce i criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare. Il documento provvisorio è datato 26/1/2007. Gli aspetti salienti delineati dal nuovo Conto Energia sono di seguito riassunti.


• **Definizione delle tipologie di impianto (art. 2)**

Sono definite le seguenti categorie di impianto:

- ubicato al suolo;
- non integrato;
- parzialmente integrato: moduli in posa retrofitt che non superano in altezza la balaustra perimetrale (se posti su terrazzo), o posti con giacitura complanare alla superficie di appoggio (senza sostituzione della stessa) su fabbricati ed elementi di arredo urbano;
- integrato architettonicamente: i moduli FV sono previsti in fase di progettazione dell'edificio o vanno a sostituire elementi architettonici esistenti (rivestimenti, finestre, balaustre, ecc.).

• **Semplificazione accesso tariffe incentivanti (art. 5)**

Per la domanda di accesso alle tariffe incentivanti viene delineata la seguente procedura che coinvolge il soggetto che realizza l'impianto (proponente), il gestore della rete ed il soggetto attuatore della tariffa (GSE). La procedura di attivazione è sintetizzata nella Figura seguente.



• Tariffe incentivanti

Le nuove tariffe concesse, saranno corrisposte per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Si fa' inoltre riferimento ad un premio aggiuntivo per gli impianti che hanno una potenza fino a 3 kW (persone fisiche) e fino a 20 kW (soggetti pubblici) che sono abbinati ad un sistema per l'uso efficiente dell'energia (non meglio definito).

Il nuovo Conto Energia non sarà cumulabile con il meccanismo dei Certificati Verdi. Le tariffe incentivanti sono riportate in Tabella.

Le nuove tariffe proposte sono differenziate in base alla tipologia di integrazione architettonica dell'impianto ed alla potenza di picco nominale.

Tariffe incentivanti in Conto Energia (valori in €/kWh)

	Impianto ubicato al suolo e non integrato (art. 2, comma 1, lettera b1)	Impianto parzialmente integrato (art. 2, comma 1, lettera b2)	Impianto integrato (art. 2, comma 1, lettera b3)
Da 1 a 3 kWp	0,40	0,44	0,49
Oltre 3 e fino a 20 kWp	0,38	0,42	0,46
Oltre 20 kWp	0,36	0,40	0,44

• Tetto di potenza finanziabile

La quota massima cumulata di potenza installabile che può accedere ai finanziamenti è pari a 1.200 MW totali, ai quali si possono aggiungere tutti gli impianti entrati in funzione entro i 14 mesi successivi al raggiungimento del limite o 24 mesi per gli impianti i cui responsabili sono i soggetti pubblici. L'obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica installata è pari a 2.000 MW totali entro il 2015 (1.000 MW nel precedente Decreto).

• Eliminazione delle categorie di potenza

La distinzione nelle tre categorie di potenza installata (fino a 20 kW, tra 20 e 50 kW, oltre 50 kW) è stata abolita. Resta il limite massimo di 20 kW per operare in modalità di scambio sul posto.

I Certificati Verdi

Il sistema di incentivazione della produzione di energia rinnovabile, introdotto dal D.Lgs. 79/99 (Decreto Bersani), prevede un meccanismo di mercato basato sui Certificati Verdi, titoli emessi dal GSE (ex GRTN) che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il sistema dei Certificati Verdi non è compatibile con gli incentivi in Conto Energia.

Il Decreto Bersani, come aggiornato dalla L. 239/04 (Legge Marzano) e dal D.Lgs. 387/03, ha imposto l'obbligo agli operatori che immettono in rete più di 100 GWh/anno che almeno il 2% dell'elettricità provenga da impianti da fonti rinnovabili. Ad ognuno di questi ultimi viene associato un certificato verde (CV) ogni 50 MWh/anno prodotti.

Nel mercato dei Certificati Verdi, la domanda è costituita dall'obbligo per produttori e importatori di immettere annualmente una "quota" di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell'anno precedente. A partire dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota d'obbligo è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali.

L'offerta, invece, è rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore degli Operatori con impianti che hanno ottenuto la qualificazione IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GSE stesso emette a proprio favore a fronte dell'energia prodotta dagli impianti Cip 6 (impianti di generazione a fonti rinnovabili e assimilate). Alla produzione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, che abbiano ottenuto la qualifica IAFR, viene associato un certificato verde (CV) ogni 50 MWh/anno prodotti (con il criterio dell'arrotondamento commerciale sul totale dell'energia prodotta). I certificati creati in questo modo hanno validità annuale e vengono emessi per 12 anni (in base al D.Lgs. 152/06) ai fini dei riconoscimenti previsti dal Decreto Bersani, e possono essere contrattati direttamente fra i proprietari degli impianti stessi e gli operatori interessati, oppure servendosi dell'apposito mercato creato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME).

Il prezzo di riferimento individuato dal GSE per i certificati verdi per l'anno 2006 è pari a 12,528 centesimi di € per kWh (non comprensivo di IVA), quindi il valore di un CV è pari a 6.264 €/CV, concesso ogni 50 MWh/anno prodotti, anche se consumati sul posto.

I certificati creati in questo modo hanno validità annuale, rinnovabile per otto anni ai fini dei riconoscimenti previsti dal Decreto Bersani, e possono essere contrattati direttamente

fra i proprietari degli impianti stessi e gli operatori interessati, oppure servendosi dell'apposito mercato creato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME).